STE STEP



TRIBUNALE DI SCIACCA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2/10/2025,

visti gli atti e i documenti della presente procedura esecutiva;

visti in particolare i tentativi di vendita esperiti dal professionista delegato;

rilevato che nel caso di specie il professionista delegato, avv. Fanny Vaccaro, ha svolto un ultimo tentativo di vendita, andato deserto;

rilevato che in udienza il creditore procedente ha insistito per l'esperimento di un ulteriore tentativo di vendita;

ritenuto opportuno tenuto conto dell'ultimo prezzo base d'asta raggiunto dal lotto unico staggito nella presente procedura esecutiva, che il professionista delegato proceda ad effettuare – in ragione della delega delle operazioni di vendita ricevuta – un ulteriore tentativo di vendita, con le medesime modalità telematiche, indicando quale prezzo di base d'asta € 21.338,00 e quale offerta minima ammissibile € 16.003,50;

ritenuto, altresì, necessario liquidare in favore del professionista delegato un ulteriore fondo per coprire le spese necessarie per l'ulteriore tentativo di vendita, che dovrà essere esperito, in ragione del presente provvedimento, e per le necessarie attività di pubblicità;

p.q.m.

dispone che il professionista delegato proceda all'esperimento di un ulteriore tentativo di vendita, con le medesime modalità telematiche, indicando quale prezzo di base d'asta € 21.338,00 e quale offerta minima ammissibile € 16.003,50, invitando il professionista delegato a rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione in caso di esito infruttuoso anche del suddetto ulteriore tentativo di vendita, al fine di adottare i provvedimenti più opportuni sulla prosecuzione della procedura;

liquida in favore del professionista delegato, avv. Fanny Vaccaro, € 1.000,00 quale ulteriore fondo spese comprensivo anche delle spese di pubblicità, da corrispondersi al Delegato da parte del creditore procedente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e salvo eventuali sospensioni per provvedimento del Tribunale; si avverte altresì il creditore procedente che il mancato versamento nel rispetto del termine assegnato sarà considerata come inattività ai sensi dell'articolo 630 c.p.c. e in caso di preclusione alla pubblicazione dell'avviso di vendita nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 631 bis c.p.c.;

dispone, infine, che il professionista delegato, in caso di mancato versamento del fondo spese, rimetta immediatamente gli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti conseguenti;

RINVIA all'udienza del 19/2/2026 per la verifica dell'esito della vendita.

manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al professionista delegato alla vendita.

Sciacca, 07/10/2025



Il Giudice dell'esecuzione ZARE°

Dott.ssa Veronica Messana





















